

Allegato "A" del n.rep. 12.605/5.576

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita la:

"Associazione Culturale Musicale ANIMA.

Anima e' una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, laica e democratica, non riconosciuta, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo II Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonche' del presente Statuto.

La sede associativa viene stabilita in Sumirago (VA), frazione Caidate, Via Belgioioso, 4.

ART. 2 - FINALITA' E SCOPI SOCIALI

L'Associazione Culturale Musicale ANIMA, di seguito denominata Associazione, persegue i seguenti scopi:

**Promozione dei contenuti artistici e dei valori cardine della marching band/drum & bugle corps come disciplina completa che integra al suo interno tre componenti: musicale, fisico-atletica ed estetica.

**Promozione della cultura Color Guard

**Coinvolgimento e sostegno delle fasce giovanili a rischio

**Promozione e diffusione dei valori civici e sociali sul territorio

**Promozione del movimento e dell'espressivita'

**Accrescimento della persona come singolo e come parte attiva del gruppo infondendo senso di realizzazione e di orgoglio

**Sviluppo psicomotorio e del potenziale artistico

**Diffusione della cultura musicale in ogni ambito e ampliamento della conoscenza della cultura musicale, letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, Enti ed Associazioni


**Allargamento degli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo musicale e artistico in genere

**Proposta di un luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali, che assolve alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile attraverso l'ideale dell'educazione permanente.

ART. 2.1

L'Associazione per il raggiungimento dei suoi fini intende promuovere varie attivita', in particolare:

- attivita' culturale: spettacoli musicali, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, concerti, lezione -concerti;
- attivita' promozionale: promuovere e diffondere spettacoli ed eventi musicali in ogni ambito;
- attivita' editoriale: pubblicazioni, riviste, bollettini,



notiziari.

ART. 3 - CATEGORIE DI SOCI E MODALITA' DI AMMISSIONE

Possono aderire all'Associazione tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalita' istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. L'ammissione si perfeziona con il versamento della quota associativa e con l'accettazione scritta dello statuto ed eventuale regolamento interno, da effettuarsi entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell'ammissione stessa.

ART 3.1 - Le categorie dei Soci sono le seguenti:

- SOCI FONDATAORI: individui che abbiano contribuito in maniera determinante con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'Associazione e che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo. Hanno carattere permanente e sono comunque tenuti al versamento della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo, salvo dichiarazione di estromissione definitiva dall'Associazione.

- SOCI ORDINARI: individui che si impegnano a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo per tutta la permanenza del vincolo associativo, oltre a fornire il proprio operato per il raggiungimento degli scopi associativi. L'ammissione dei Soci ordinari e' deliberata dal Consiglio Direttivo.

- SOCI ONORARI: individui che vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria dietro proposta del Consiglio Direttivo, in considerazione dei particolari meriti acquisiti nel campo dello sviluppo della cultura musicale e/o del contributo prestato all'attivita' dell'Associazione.

- SOCI SOSTENITORI: individui che si impegnano a versare la quota associativa annuale, che comunque non puo' essere inferiore a quella ordinaria.

L'ammissione dei Soci sostenitori e' deliberata dal Consiglio Direttivo.

ART 3.2 - I Soci possono liberamente versare ulteriori contributi e disporre legati o lasciti.

La quota annuale e gli ulteriori versamenti di contributi non creano altri diritti di partecipazione rispetto a quelli previsti dal presente Statuto e non possono essere restituiti in caso di esclusione, decadenza, cessazione o recesso dall'Associazione per qualsiasi motivo.

La quota associativa ed eventuali ulteriori contributi non sono trasmissibili e non sono soggetti a rivalutazione.

Art. 4 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e

volontario, ma impegna i Soci al rispetto del dettato statutario e delle decisioni prese dagli organi sociali, e ad un comportamento corretto nelle relazioni verso altri Soci e di terzi. I Soci accettano senza riserve le norme statutarie ed i regolamenti e ne fanno proprie le finalita'.

I Soci hanno il dovere di difendere sempre il buon nome dell'Associazione e di osservare le regole dettate dalle Istituzioni e dalle Associazioni alle quali l'Associazione stessa aderisce.

La qualifica di socio da diritto a partecipare alle attivita' sociali secondo le modalita' stabilite dal Consiglio Direttivo.

Tutti i Soci (fondatori, ordinari, onorari e sostenitori) maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Il diritto di voto non puo' essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

ART. 5 - CESSAZIONE DEL RAPPORTO SOCIALE

La qualifica di Socio si perde per i seguenti motivi:

- a. dimissioni scritte, motivate, indirizzate al Consiglio Direttivo;
- b. mancato versamento della quota associativa annuale malgrado invito formale da parte del Consiglio Direttivo;
- c. allontanamento a seguito di gravi motivi riconosciuti dal Consiglio Direttivo e, in caso di impugnativa, dall'Assemblea che decide in via definitiva;

In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo dovra' intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione.

In ogni caso il Socio dimissionario, radiato o espulso, non ha diritto alla restituzione delle quote associative e/o contributi versati, ne' potra' vantare pretese sul patrimonio sociale.

I Soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei Revisori dei Conti, i quali, nel caso di specie, fungeranno da Proviviri.

ART. 6 - PATRIMONIO

Le risorse economiche dell'Associazione possono essere costituite da:

- beni mobili e immobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attivita' marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'Associazione.

Il Consiglio Direttivo delibera sull'utilizzazione di esse, in armonia con le finalita' statuarie dell'organizzazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale.

ART. 7- ESERCIZIO SOCIALE

L'anno finanziario inizia il 1' gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio consuntivo.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni Socio.

ART. 8. - ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Segretario Tesoriere
- il Collegio dei revisori.

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

ART.9 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci e' il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed e' convocata almeno una volta all'anno in riunione ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria su richiesta del Consiglio Direttivo o per iscritto da almeno un decimo dei Soci. Potranno prendere parte a queste riunioni tutti i Soci in regola con il versamento della quota annuale, nonche' i Soci onorari.

Ogni Socio maggiorenne ha diritto ad un voto qualunque sia il valore della quota.

Il voto non potra' essere espresso per delega.

In prima convocazione l'Assemblea e' regolarmente costituita in seduta ordinaria se e' presente la maggioranza di tutti i Soci aventi diritto di voto, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea delibera con il

voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti aventi diritto di voto e la sua costituzione prescinde dal numero dei Soci presenti.

In prima convocazione l'Assemblea, in seduta straordinaria, e' validamente costituita e delibera con il voto favorevole dei tre quarti dei Soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea, in sede straordinaria, e' costituita e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Soci aventi diritto al voto.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei tre quarti dei Soci aventi diritto al voto tanto in prima quanto in seconda convocazione.

La convocazione dell'Assemblea dei Soci dovra' avvenire con apposito avviso del Presidente, contenente data e luogo della seduta in prima e seconda convocazione e relativo ordine del giorno, almeno otto giorni prima della data di convocazione. L'avviso potra' essere trasmesso ai Soci tramite lettera semplice, fax o e-mail.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicazione mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

ART. 9.1 - Funzioni dell'Assemblea dei Soci riunita in seduta ordinaria

L'Assemblea dei Soci riunita in seduta ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Presidente;
- elegge il Consiglio Direttivo;
- elegge il Collegio dei Revisori;
- approva il bilancio consuntivo;
- approva il Regolamento Interno;
- delibera su tutte le altre materie non di competenza dell'Assemblea straordinaria.

ART. 9.2 - Funzioni Dell'Assemblea dei Soci riunita in seduta straordinaria

L'Assemblea dei Soci riunita in seduta straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.


ART. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo e' composto da cinque membri (di cui uno il Presidente), eletti dall'Assemblea dei Soci fra i propri componenti.

Il Consiglio Direttivo e' validamente costituito quando sono presenti almeno quattro membri.

I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attivita' gratuitamente, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo puo' essere revocato dall'Assemblea dei Soci riunita in seduta straordinaria con la maggioranza di 3/4 (tre quarti) dei Soci aventi diritto al voto.



In caso di dimissioni di uno o piu' Consiglieri (con un massimo di due contemporaneamente) verranno nominati Consiglieri i soci aventi diritto che hanno ricevuto il maggior numero di preferenze in sede di elezioni.

Resta inteso che in presenza di dimissioni contemporanee di tre Consiglieri, verra' considerato decaduto il Consiglio Direttivo e si procedera' a nuove elezioni amministrative.

ART.10.1 - Il Consiglio Direttivo e' l'organo esecutivo dell'Associazione. Si riunisce almeno una volta a bimestre ed e' convocato:

- dal Presidente;
- da almeno due dei componenti del Consiglio Direttivo stesso, su richiesta motivata;
- su richiesta motivata e sottoscritta di almeno il 30% (trenta per cento) dei Soci.

ART.10.2 - Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- convocare l'Assemblea dei Soci
- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno finanziario;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di Soci;
- deliberare sulle domande di ammissione dei Soci
- proporre all'Assemblea l'esclusione dei Soci per morosità o indegnità, in conformita' a quanto stabilito nel presente Statuto.
- adottare provvedimenti nei confronti dei Soci che assumono comportamenti difformi alla vita associativa tramite richiamo, diffida e in ultimo proposta di espulsione all'Assemblea dei Soci.
- nominare il Segretario Tesoriere e i responsabili di ogni settore in cui l'Associazione si articola.
- redigere il Regolamento interno
- coordinarsi con i responsabili dei vari settori per decisioni in merito all'attività ordinaria e straordinaria della vita associativa.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione.

ART. 11 - IL PRESIDENTE

Il Presidente viene nominato dall'Assemblea dei Soci in riunione ordinaria, tra tutti i Soci maggiorenni che consegnano la propria candidatura, dura in carica tre anni ed e' il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; puo' aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Conferisce ai Soci procura speciale per la gestione di attivita' varie.

Egli ha il compito inoltre di nominare il Comitato Elettorale.

ART. 12 - IL VICE PRESIDENTE

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente ogniqualvolta questi sia impedito nell'esercizio delle proprie funzioni. In caso di impedimento permanente, rimozione, dimissione o decesso del Presidente, egli assume tutti i diritti e doveri dello stesso fino a nuova elezione.

Viene nominato Vice-Presidente il consigliere eletto con il maggior numero di voti.

ART. 13 - SEGRETARIO TESORIERE

Il Segretario Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo e dura incarica tre anni.

Compiti del Segretario Tesoriere sono:

- Redigere i verbali delle assemblee ordinarie e straordinarie;
- Gestire le pratiche amministrative e contabili sotto mandato e controllo del Presidente e del Consiglio Direttivo;
- Gestire i beni e le finanze dell'Associazione.

ART. 14 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall'Assemblea dei Soci. I membri vengono eletti tra coloro, anche non Soci, i quali propongano la propria candidatura e siano in possesso di comprovata moralita' e di preparazione professionale in materia contabile e fiscale.

Il Collegio e' composto da tre membri maggiorenni non componenti del Consiglio Direttivo.

Chi riceve il maggior numero di voti diviene Presidente del Collegio.

I revisori vigilano sull'amministrazione dell'Associazione e sulla regolare tenuta della contabilita'.

I Revisori vigilano sull'operato dei consiglieri, affinche' le loro scelte siano compatibili con gli scopi dell'Associazione e abbiano, quale fine, l'esercizio delle funzioni istituzionali.

I Revisori si riuniscono almeno ogni tre mesi per il controllo della contabilita', della cassa e della banca.

Al termine di ogni riunione, i Revisori redigono apposito verbale da trascrivere sul Libro delle deliberazioni del

Collegio dei Revisori e da affiggere all'Albo dell'Associazione.

Il primo Collegio dei Revisori dei Conti, viene nominato in occasione della prima assemblea degli associati.

ART 15 - ELEZIONI AMMINISTRATIVE PER LA NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI, DEL PRESIDENTE E DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Le elezioni amministrative per la nomina degli Amministratori, del Presidente e del Collegio dei revisori si svolgono in seduta ordinaria dell'Assemblea dei Soci e devono essere svolte tenendo in considerazione la stagione in corso e comunque entro e non oltre il 30 (trenta) giugno.

Art. 15.1 - Comitato elettorale

Il Comitato Elettorale e' composta da due membri nominati tra i Soci dal Presidente, almeno quaranta giorni prima della consultazione elettorale.

Il comitato elettorale si occupa di:

- scegliere il giorno delle elezioni che devono essere fatte entro e non oltre trenta giorni dalla data di fine mandato delle cariche uscenti
- predisporre la convocazione dell'Assemblea dei Soci per le elezioni
- ricevere le candidature a Presidente, entro e non oltre i dieci giorni precedenti la data dell'assemblea e darne comunicazione a tutti i Soci almeno sette giorni prima della data stessa.
- coordinare e gestire le operazioni di voto
- redigere apposito verbale di riunione al termine delle elezioni

Art. 15.2 - Svolgimento elezioni

1) Nomina Presidente: l'elezione deve essere effettuata tramite votazione palese. Ogni Socio votante puo' esprimere una sola preferenza. Viene nominato Presidente il candidato che riceve il maggior numero di voti.

2) Nomina Consiglio Direttivo: sono eleggibili tutti i Soci maggiorenni. E' possibile rendere pubblica la propria volonta' a non essere votati, dandone comunicazione preventiva al Comitato Elettorale.

Ogni Socio votante potra' esprimere un massimo di 4 (quattro) preferenze.

Vengono nominati Consiglieri i quattro Soci che hanno ricevuto il maggior numero di preferenze.

In caso di parita', si procede ad una votazione immediata in cui i Soci votanti sono chiamati ad esprimere la loro preferenza per uno solo dei nominativi a pari merito.

3) Nomina Collegio dei Revisori: I Soci sono chiamati ad esprimere un massimo di tre preferenze tra i nominativi proposti in assemblea.

In caso di assenza di candidature, la nomina puo' essere rimandata a nuova assemblea da convocare entro e non oltre novanta giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 16- REGOLAMENTO E ALTRE NORME APPLICABILI

16.1. L'Associazione dovra' dotarsi di un regolamento interno.

16.2. L'Associazione potra' aderire ad associazioni, enti o federazioni a carattere nazionale, europeo e internazionale nonche' a convenzioni con enti pubblici o privati.

ART. 17 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione e' deliberato dalla seduta straordinaria dell'Assemblea dei Soci.

Il patrimonio residuo dell'Associazione deve essere devoluto ad Associazione con finalita' analoghe o per fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.


ART. 18

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

in originale firmato:

CLAUDIA CAIMI
FLAVIA CAIMI
VALERIO CASTELLI
SERENA DI GENOVA
ROMINA FATTORE
AURORA FIOR
ANGELO MARCHIONE
LUCA PELLIZZER
ANDREA RIGOLIO
MANUELA RIGOLIO
ANNA TABARELLI
SERGIO LUONI NOTAIO

E' copia conforme all'originale nei miei atti rilasciata da me Notaio in data



A large, stylized handwritten signature of the notary, Sergio Luoni. A circular notary seal is partially visible underneath the signature.